

**REGOLAMENTO PER I LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE DEL 10 DICEMBRE 2001**

Indice

ART. 1	OGGETTO	3
ART. 2	DEFINIZIONI.....	3
ART. 3	NORME DI RIFERIMENTO	4
ART. 4	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA).....	5
ART. 5	INDIPENDENZA DEL LABORATORIO	7
ART. 6	VALUTAZIONE DEI REQUISITI	8
ART. 7	V IGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO	9
ART. 8	V IGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI	9
ART. 9	PERDITA DEI REQUISITI – DIVIETO DI PROSECUZIONE	9
ART. 10	COMUNICAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO	11
ART.11	ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	11
ART.12	ELENCO PUBBLICO DEI LABORATORI	11
ART.13	ESTENSIONE DI VALIDITA'	12
ART.14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
ALLEGATO 1	- Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA - ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.	14
ALLEGATO 1 BIS	- Documentazione da presentare unitamente alla SCIA	17
ALLEGATO 2	- Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.	20
ALLEGATO 3	- Modello dichiarazione indipendenza	21
ALLEGATO 4	- Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 .	22
ALLEGATO 5	- Modello dichiarazione di impegno conservazione documentazione, invio copia rapporto di certificazione/accreditamento e trasmissione dati	23
ALLEGATO 6	- Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.....	24
ALLEGATO A	- Tariffario	25

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dei laboratori, aventi sede operativa principale nel territorio della Camera di Commercio, per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica, il laboratorio procede, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010 per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), all'inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), alla Camera di Commercio, con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i.. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- a) "decreto", il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- b) "strumenti", gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto;
- c) "verifica periodica", la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;
- d) "Camera di Commercio", la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- e) "sigilli", le etichette, i punzoni ed altri elementi di protezione anche elettronici apposti:
 - dagli ispettori ed assistenti metrici camerali;
 - dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 179/2000 e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992 n. 517;

- dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla Direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
 - dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902 n. 226 ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954 n. 323236/63;
 - dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001;
- f) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

- D.M. 10 dicembre 2001 "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura";
- D.M. 28 marzo 2000, n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio";
- Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva M.A.P. 30 luglio 2004 "Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica";
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie"
- Norma UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- Norma UNI EN ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- Norma UNI EN ISO 19011 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

ART. 4 SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Dalla data di ricezione della SCIA, il laboratorio può avviare l'attività purché la segnalazione sia trasmessa, per il tramite del SUAP, alla Camera di Commercio con una le seguenti modalità:

- 1 Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
- 2 Mediante PEC

con la seguente indicazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:

SCIA – riconoscimento Laboratori D.M. 10 dicembre 2001 – Camera di Commercio
– Servizio Metrico, vigilanza prodotti e lotta alla contraffazione.

La SCIA può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato 1 e deve contenere i seguenti elementi quali requisiti essenziali stabiliti sia da norme che dal presente Regolamento:

- a) le tipologie degli strumenti di misura per le quali si intende eseguire la verifica periodica, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, tipologia, classe, portata/carico);
- b) l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature di proprietà, o per i quali si ha la disponibilità, idonei all'esecuzione della verifica, dei quali il laboratorio si avvale per l'esecuzione delle prove. Tali strumenti dovranno essere provvisti dell'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello (allegato 2);
- c) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001, dalla Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 e dalla Direttiva 30 luglio 2004, secondo il modello (allegato 5);
- d) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo il modello (allegato 5);
- e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura,

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione elencata nell'allegato 1 bis:

- f) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali contenuto nell'allegato 3,
- g) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza nel caso previsto dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001 (allegato 3);
- h) La documentazione comprovante che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (allegato 4);
- i) planimetria in scala adeguata dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- j) copia del certificato di accreditamento, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) che operi secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17011, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;

oppure, in alternativa

copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;

- k) copia delle impronte dei sigilli (imprese su lamina metallica) e delle etichette autoadesive di cui alla Direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui all'allegato II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al Laboratorio stesso.

Al ricevimento della SCIA - completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis, a pena irricevibilità - **la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo** e, nei successivi 60 gg. accertata la sussistenza dei requisiti, cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei.

Alla presentazione della SCIA, il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di

Commercio di una tariffa, relativa agli accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori, desunta dal D.M. 7 dicembre 2006 e disposta con provvedimento camerale. Il tariffario è pubblicato sul sito Internet istituzionale della camera di commercio.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

ART. 5 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO

Il laboratorio deve rispettare le condizioni giuridico-amministrative dell'art. 2 del DM 10/12/2001.

Qualora il laboratorio faccia parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, **la struttura (il settore) che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata dall'attività di manutenzione e riparazione.**

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

- 1 **la separazione** sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area (il settore) di attività (di *verifica periodica*) da quella inerente la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- 2 **l'autonomia** sulla base di poteri conferiti al loro responsabile (del laboratorio), il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;
- 3 **la distinzione** del personale direttivo (responsabile del laboratorio) da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello (allegato 3).

Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto

professionale (allegato 6).

ART. 6 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

La Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a. valutazione della SCIA e della documentazione allegata;
- b. verifica, presso il laboratorio, la rispondenza tra documentazione prodotta e realtà operativa ed accerta il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

La Camera di Commercio comunica al laboratorio il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, mette a disposizione dei funzionari ispettivi camerali la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

Entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, la Camera di Commercio - in caso di riscontrata assenza o irregolarità di uno o più requisiti e/o presupposti di legge o altro atto amministrativo (Regolamento) - notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi. Viene fatta salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine di 60 giorni, la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero, sentito il laboratorio, mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività preceduto da comunicazione di avvio del

procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i..

ART. 7 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO

Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di Commercio ha facoltà di esercitare, con frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio.

A tal fine il laboratorio, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul laboratorio stesso, è tenuto al pagamento di un importo annuale a favore della Camera di Commercio, come indicato nel tariffario pubblicato sul sito camerale.

La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto della sorveglianza effettuata.

ART. 8 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori, viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio e svolta su un campione non inferiore al 5% degli strumenti verificati su base annua.

I mezzi e le risorse necessarie alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di Commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Tali disposizioni non si applicano altresì per strumenti per pesare di portata massima non superiore a 60 kg.

La comunicazione preventiva delle verificazioni che il Laboratorio intende effettuare dovrà essere inoltrata alla Camera di Commercio competente per territorio, con modalità telematica e dovrà pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data di verifica.

ART. 9 PERDITA DEI REQUISITI – DIVIETO DI PROSECUZIONE

Poiché i requisiti stabiliti sia dalle norme che dal presente Regolamento risultano condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta con la SCIA, qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalla Camera di Commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) Violazione delle disposizioni previste per il laboratorio dal Decreto del 10 dicembre 2001;
- b) Perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- c) Perdita dei requisiti gestionali e tecnici come definiti dai punti 4 e 5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 –Requisiti generali per la competenza;
- d) Accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere nell'ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annua degli strumenti di misura complessivamente verificati;
- e) Non rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento,

la Camera di Commercio, valutate le ragioni del laboratorio, può emettere un provvedimento di sospensione dell'attività da notificare al laboratorio stesso. Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione assunta, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali:

- qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo,
- qualora siano accertate ripetute violazioni delle condizioni indicate nei punti a), b), c), d), e),

la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, comunica attraverso un provvedimento la perdita dei requisiti ed il divieto di prosecuzione dell'attività con la conseguente rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti. La Camera di Commercio, conseguentemente, revoca al laboratorio il numero identificativo, precedentemente assegnato ai sensi dell'art. 3 della Direttiva M.A.P. 30 luglio 2004.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera.

ART. 10 COMUNICAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO

Qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a) comunicare per iscritto all'utente l'esito negativo della verifica;
- b) comunicare all'utente che lo strumento respinto non può essere utilizzato se non dopo essere stato aggiustato da un riparatore abilitato e dopo che sia stata richiesta una nuova verifica periodica

.

Il laboratorio comunica alla Camera interessata i dati delle verificazioni effettuate entro sette giorni lavorativi dalla verifica. La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web <https://webtelemaco.infocamere.it/>.

In caso di mancata comunicazione delle verifiche effettuate il laboratorio potrà essere oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

ART.11 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

La Camera di Commercio elegge domicilio presso la propria sede legale in San Marco 2032 – Venezia.

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento dovranno avvenire in forma scritta.

ART.12 ELENCO PUBBLICO DEI LABORATORI

La Camera di Commercio curerà la redazione di un apposito elenco, consultabile anche nel sito istituzionale in cui verranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei allo svolgimento della verifica periodica, aventi la sede operativa principale nel territorio della camera di commercio.

Tale elenco, pubblico, contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio
- b. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio
- c. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati
- d. tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica

e. recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio che provvederà alla cancellazione da tale elenco.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di sospensione dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività per perdita dei requisiti, come disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART.13 ESTENSIONE DI VALIDITA'

Il presente Regolamento si applica anche ai Laboratori già precedentemente accreditati ai sensi del decreto 10 dicembre 2001. A questi non sarà richiesta la presentazione della SCIA.

ART.14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal decreto 10 dicembre 2001. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la SCIA.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio.

ALLEGATO 1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA - ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO –
Servizio Metrico Vigilanza prodotti e
Lotta alla contraffazione**

L'impresa
con sede legale in Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|
via e n. civico
n. di telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. di fax
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail
..... partita I.V.A./codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritta dal
|__|__|/|__|__|/|__|__|__| al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
..... al n. |__|__|__|__|__|__|__,
nella persona del suo titolare/legale rappresentante
nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__| a codice fiscale.....
Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__| residente nel Comune di
Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__| via e n. civico,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000,

SEGNALA

di dare avvio alle attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Classe strumento	Portata/carico strumento

presso la seguente sede operativa:

Indirizzo	Comune	Provincia

responsabile della verifica periodica:

Cognome Nome	Codice fiscale

e dichiara che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare quanto disposto dal Regolamento per il riconoscimento dei laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal decreto 10 dicembre 2001 e della Direttiva 30 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive.

A corredo della presente SCIA allega:

|__| fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

|__| documentazione secondo l'elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Luogo e data

Firma leggibile

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area.

Luogo e data

Firma leggibile

ALLEGATO 1 BIS - Documentazione da presentare unitamente alla SCIA

1. elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);
2. elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
3. copia delle impronte dei sigilli (imprese su lamina metallica) e delle etichette autoadesive di cui alla Direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui all'allegato II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;
4. Planimetria in scala adeguata dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
5. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001, in particolare:
 - a. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare che la sede operativa principale del laboratorio è sita nel territorio di competenza della Camera di Commercio che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale (cfr. allegato 3 e 6);
 - b. documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti esplicitamente il nome del responsabile delle attività di verifica periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di

verificazione periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;

- c. copia del certificato di accreditamento, rilasciato da Accredia o da altro organismo di accreditamento di laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario;
 - d. il laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità, distribuito in forma controllata e le procedure o istruzioni operative riguardanti la gestione della strumentazione e l'esecuzione della verifica periodica;
 - e. nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità, deve fornire la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di operare secondo un sistema qualità e con riferimento alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 relativamente alle attività per le quali si richiede il riconoscimento, allegando le relative procedure a completamento di quanto già previsto nel manuale qualità (cfr. allegato 4);
 - f. l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi (cfr. allegato 5);
 - g. la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto 10 dicembre 2001 e l'impegno a trasmettere, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica (cfr. allegato 5);
 - h. la dichiarazione con cui si impegna ad inviare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato (cfr. allegato 5);
6. copia del versamento effettuato a favore della Camera di Commercio, della somma indicata nel tariffario pubblicato sul sito camerale, per la copertura dei costi relativi:
- agli accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica

- all'attività di vigilanza.

ALLEGATO 2 – Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.

Codice identificativo dello strumento di misura	Matricola dello strumento	Ubicazione dello strumento	Descrizione dello strumento (tipo, modello)	Costruttore	Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)	Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)	Ente o Funzione responsabile della taratura	Modalità di taratura	Frequenza di taratura	Data ultima taratura	Data prevista della prossima taratura	Altro

ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione indipendenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....

il.....residente a.....in via/piazza....., legale
rappresentante dell'impresa con sede
in.....

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA CHE

- 1 la sede operativa principale del laboratorio è sita nell'ambito territoriale di competenza della Camera di Commercio;
- 2 il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui al dichiarato elenco allegato, sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- 3 il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

data.....

(Firma leggibile).....

Si allega:

- 1 - copia del documento valido di riconoscimento
- 2 - elenco del personale

ALLEGATO 4 – Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025

(da compilare solo nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....

il.....residente a.....in via/piazza....., legale
rappresentante dell'impresa.....

con sede in.....

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

di operare secondo un sistema qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) per le attività per le quali si richiede il riconoscimento.

data.....

(Firma leggibile).....

Si allega copia del documento valido di riconoscimento.

**ALLEGATO 5 – Modello dichiarazione di impegno conservazione
documentazione, invio copia rapporto di certificazione/accreditamento e
trasmissione dati**

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....
il.....residente a.....in via/piazza....., legale
rappresentante dell'impresa
con sede in.....

DICHIARA

- 1 di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
- 2 di impegnarsi a inviare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato.
- 3 di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto 10 dicembre 2001, dalla Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003, dalla Direttiva 30 luglio 2004 ed a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di Commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica.

data.....

(Firma leggibile).....

ALLEGATO 6 – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.

I sottoscritti

Nome	Cognome	Nato a	Nato il	Residente a (comune e provincia)	Residente in (Via/Piazza)	Funzione presso il laboratorio

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO CHE

si impegnano a rispettare il vincolo del segreto professionale.

data.....

Firme leggibili

Nome	Cognome	Firma

Si allegano copie del documento valido di riconoscimento dei firmatari.

ALLEGATO A - Tariffario

- € 567,00 + I.V.A. tariffa dovuta per l'istruttoria a seguito inoltro della SCIA volta al riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica;
- € 283,50. + I.V.A. tariffa dovuta per la vigilanza annuale sui laboratori necessaria a verificare il mantenimento dei requisiti che hanno portato all'idoneità all'esecuzione della verifica periodica.